



N. Convenzione: 1969

ORIGINALE PER IL CONVENZIONATO

CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA DI COMPETENZA DI COREPLA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Tra

COREPLA, CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, P.Iva 12295820158, con sede a Milano in via del vecchio Politecnico, 3, nella persona di Massimo Paravidino nella sua qualità di Direttore Generale, munito degli opportuni poteri, nel proseguo anche solo "Convenzionante" o "COREPLA"

-da una parte-

E

con riferimento al territorio dell'i comunali di cui all'Allegato I "Bacinoli"

SAMOAMBIENTE SRL, in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio, giusta delega ai sensi dell'art. 5.4 dell'Accordo Quadro e dell'art. 13 dell'Allegato Tecnico, con sede a 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE - AG - ITALIA, in PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI SNC, P.Iva 02964980847 in persona del legale rappresentante, nel proseguo anche solo "Convenzionato";

-dall'altra parte-

(di seguito collettivamente "Parti")

Premesso che

- Il Consorzio Nazionale Imballaggi () e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani () hanno sottoscritto l'Accordo Quadro (nel proseguo anche solo "Accordo Quadro") di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (nel proseguo anche solo "T.U.A."), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2024, pubblicato sui siti di ANCI, di CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- previa intesa con CONAI, in data 1 gennaio 2021 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo "Allegato Tecnico") sottoscritto da ANCI, CONAI e COREPLA relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica per il periodo ivi indicato, pubblicato sui siti ANCI, di CONAI e del Convenzionante e allegato alla presente Convenzione (Allegato "A"), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I, contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera, e di una Sezione II, contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") prevalgono queste ultime.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica di competenza COREPLA provenienti dal servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella Sezione II

Convenzione Locale Tipo, rev 30-12-2020



Sede Legale e operativa
Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
Tel. +39 02760541
Fax +39 0276054320

Ufficio di Roma
Largo Fiorentini, 1
00186 Roma
Tel. +39 02760541
Fax +39 0276054227

Registro Imprese di Mi
n. 12295820158
REA 1544271
Codice Fiscale
P.IVA 12295820158

Certificato n. 504 UNI EN ISO 9001:2015 emesso da IIP
Certificato n. 126 UNI EN ISO 14001:2015 emesso da IIP
Registrazione EMAS IT - 001020
Certificato n. 26687 UNI ISO 45001:2018 emesso da Certiquality
Certificato n. 925 ISO/IEC 27001:2013 emesso da IIP



e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicati, oltre che nella presente Convenzione, anche nell'Allegato Tecnico (Allegato "A").

3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e

- per tutta la durata del vigente Allegato Tecnico ed eventuali sue proroghe.

2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso, oppure di avveramento della condizione risolutiva ai sensi del successivo articolo 7.

3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 - Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024", i seguenti dati:

- "dati standard" (allegato "B");

2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via PEC al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.

3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.

4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024" i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'Allegato "D". Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclaggio, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 - Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi via PEC, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.

2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Convenzione Locale Tipo, rev 30-12-2020



Articolo 7 - Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico della conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento, da parte del Convenzionante, della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del punto 5.4 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che, in ogni caso di revoca della delega, l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di 30 (trenta) giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporta l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'art. 5.5 dell'Accordo Quadro, i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno rivalutati annualmente in misura pari all'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dall'Accordo Quadro in tema di corrispettivi.

Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO COREPLA

Indirizzo:

Via Del Vecchio Politecnico, 3

20121 Milano

Tel: 02760541; Fax: 0276054218;

e-mail: raccolta@corepla.it

Pec: raccolta@pec.corepla.it

Convenzione Locale Tipo, rev 30-12-2020



Sede Legale e operativa
Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
T +39 02760541
F +39 0276054320

Ufficio di Roma
Largo Fiorentini, 1
00186 Roma
T +39 02760541
F +39 0276054227

Registro Imprese di Mi
n. 12295820158
00186 Roma
REA 1544271
Codice Fiscale
P. IVA 12295820158

Certificato n. 504 UNI EN ISO 9001:2015 emesso da IIP
Certificato n. 126 UNI EN ISO 14001:2015 emesso da IIP
Registrazione EMAS IT - 001020
Certificato n. 26667 UNI ISO 45001:2018 emesso da Certiquality
Certificato n. 925 ISO/IEC 27001:2013 emesso da IIP



CONVENZIONATO

Denominazione: SAMOAMBIENTE SRL

Referente: Maurizio Miliziano Ruolo:

Indirizzo:

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI SNC

92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE - AG - ITALIA

Tel: 3713045617; Fax: ;

e-mail: samoambientesrl@gmail.com

Pec: samoambientesrl@legalmail.it

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 - Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 7 "La Governance dell'Accordo") prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere, sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 7), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 - Tutela della privacy

1. Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione sono trattati da persone autorizzate, al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della Convenzione e degli obblighi ad essa correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

2. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarsi l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR.

3. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.

SEZIONE II

ANCI, CONAI, COREPLA e il Convenzionato, a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 152/06 dal d.lgs. 116/20 condividono la necessità di sottoscrivere al più presto, fra tutti gli operatori del comparto di riferimento, l'accordo di programma quadro previsto dai nuovi commi 5 e 5 bis dell'art. 224 del d. lgs. 152/06.

La presente Convenzione, è pertanto sottoscritta solo al fine di garantire, in un quadro aggiornato di regole tecniche, la continuità della raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica in attesa della conclusione del nuovo accordo di programma quadro o di un eventuale accordo tra tutti i soggetti indicati nel nuovo comma 5 dell'art. 224 del richiamato d.lgs. 152/06 che regoli il passaggio dall'accordo quadro ANCI CONAI al nuovo Accordo di Programma Quadro.

Convenzione Locale Tipo, rev 30-12-2020



Sede Legale e operativa
Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
T +39 02760541
F +39 0276054320

Uffici di Roma
Largo Fiorentini, 1
00186 Roma
T +39 02760541
F +39 0276054227

Registro Imprese di MI
n. 12295920158
REA 1544271
Codice Fiscale
R. IVA 12295920158

Certificato n. 504 UNI EN ISO 9001:2015 emesso da IIP
Certificato n. 126 UNI EN ISO 14001:2015 emesso da IIP
Registrazione EMAS IT - 001020
Certificato n. 26687 UNI ISO 45001:2018 emesso da Certiquality
Certificato n. 925 ISO/IEC 27001:2013 emesso da IIP



Articolo 13 - Conferimenti in assenza di Convenzione

1. In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di imballaggi in plastica raccolti sul territorio di un Comune, COREPLA non consente il conferimento dei rifiuti raccolti in quel Comune al CSS. Nel caso in cui si riscontri che lo stesso sia invece avvenuto, per tutti i quantitativi conferiti precedentemente al mese di stipula della Convenzione o di richiesta da parte del Convenzionato di aggiornamento della stessa in relazione a tale Comune, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

Articolo 14 - Adempimenti per la stipula della Convenzione

1. Per la stipula della Convenzione, il richiedente deve comunicare a COREPLA i dati previsti nel modulo denominato "Richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione COREPLA" (nel seguito allegato "E").

In caso di delega o subdelega devono essere rispettate le specifiche previsioni contenute nell'Accordo Quadro (Capitolo 5), nell'Allegato Tecnico (art.13) e nel Modello di delega COREPLA allegato.

La delega per la sottoscrizione della Convenzione, come prescritto in apposita nota del Modello di delega COREPLA, può essere rilasciata al soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica o al gestore dell'impianto (CC o CSS) che ritira su incarico del delegante i rifiuti di imballaggi in plastica nel rispetto delle condizioni nel seguito descritte.

L'eventuale subdelega, da rilasciarsi in conformità al modello allegato (allegato "F"), può essere rilasciata solo da parte dei delegati che provvedono al servizio di raccolta; gli impianti titolari di delega, qualora non provvedano anche al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica, non hanno facoltà di subdelega.

Sono delegabili/subdelegabili i CC (per i flussi monomateriale e multimateriale in ingresso) e i CSS (limitatamente ai soli flussi multimateriale in ingresso) destinatari della raccolta effettuata sul territorio del soggetto delegante/subdelegante (comune/soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle regioni, affidatario del servizio di raccolta) per i seguenti flussi:

- flussi conferiti direttamente a tali impianti come definiti al punto 6.2.a) dell'Allegato Tecnico ANCI COREPLA.
- flussi conferiti previo transito da impianti di trasferimento di titolarità del comune o del soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle regioni o dell'affidatario del servizio di raccolta, purché tali impianti ricevano unicamente i rifiuti urbani provenienti da tali territori.

All'atto di stipula della convenzione/inserimento di un comune in convenzione l'impianto delegato/subdelegato (nell'Allegato E) dovrà garantire che ricorre una delle circostanze di cui al precedente capoverso: qualora, anche in esito delle verifiche di cui al successivo articolo 17, emergesse la non veridicità della dichiarazione fornita nulla sarà dovuto da COREPLA al convenzionato. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso.

In tutti i casi in cui il CSS sia delegato/subdelegato le analisi merceologiche possono essere eseguite contestualmente allo scarico o comunque con preavviso inferiore alle 48 ore e i conferimenti devono essere effettuati dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00, salvo diversi accordi fra CSS e COREPLA.

Non sono in ogni caso delegabili né subdelegabili i meri intermediari di rifiuti e gli impianti che effettuino attività di sola trasferimento. Qualora un CC effettui attività di mera trasferimento relativamente a parte dei flussi conferiti in ingresso non è delegabile/subdelegabile su tali flussi; qualora l'attività di trasferimento su tutti o parte dei flussi avvenga in esito a fermi impianto del CC intervenuti per qualsiasi ragione, la validità delle deleghe/subdeleghe in essere a favore del CC sui flussi interessati viene mantenuta per un periodo non superiore a 40 giorni lavorativi.

2. Vincoli dell'impianto delegato:

Il soggetto gestore dell'impianto che dovesse ricevere la delega/subdelega a sottoscrivere la convenzione con COREPLA ha l'obbligo di dare comunicazione al Comune/Autorità delegante dei dati quali-quantitativi dei rifiuti conferiti a COREPLA e dei corrispettivi riconosciuti; ove tale obbligo non venga rispettato, il Comune/Autorità delegante potrà chiedere, con comunicazione via PEC indirizzata a COREPLA ed al soggetto delegato/subdelegato, di sospendere l'erogazione dei corrispettivi al convenzionato. Il ripristino dei pagamenti potrà avvenire previa comunicazione del

Convenzione Locale Tipo, rev 30-12-2020

Comune/Autorità delegante da inviarsi con le medesime modalità.

3. Contestualmente alla presentazione di delega o subdelega dovranno essere presentate a COREPLA da parte dei soggetti delegati o subdelegati evidenze documentali che comprovino, all'atto della stipula della convenzione, il possesso dei requisiti previsti.

COREPLA non procede a stipulare la Convenzione in mancanza di delega o subdelega, nel caso in cui siano state rilasciate con modalità differenti da quanto previsto rispettivamente nel capitolo 5 dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, nell'Allegato Delega e nell'Allegato Sub-Delega e nel caso in cui non siano state presentate le evidenze documentali descritte nel precedente capoverso.

La delega e la sub-delega hanno durata minima di un anno. In assenza di una data di scadenza, la delega e la sub-delega si intendono valide, ai fini della Convenzione, per un anno dal mese di trasmissione. In ogni caso è fatta salva la facoltà di revoca prima del decorso della durata minima di un anno e prima della scadenza, da presentarsi conformemente all'Allegato denominato Revoca (Allegato "G") alla presente Convenzione da parte del delegante o del subdelegante. COREPLA non procede a inserire in una Convenzione un Comune precedentemente inserito in altra Convenzione senza previo ricevimento della revoca della delega o della subdelega al precedente Convenzionato con le modalità prescritte nell'Allegato G.

In caso di variazione dei dati comunicati con l'Allegato E, il Convenzionato deve darne pronta comunicazione scritta a COREPLA; qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da inserire in Convenzione a seguito del ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contestualmente ripresentato anche l'Allegato E per i nuovi Comuni.

In assenza della sopracitata documentazione COREPLA non procederà all'aggiornamento della Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

In caso di trasferimento dell'azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta, le deleghe e le subdeleghe si intenderanno trasferite al cessionario e COREPLA ne darà comunicazione ai deleganti e ai subdeleganti. Salvo diverso avviso dei soggetti deleganti o subdeleganti da far pervenire a COREPLA entro 15 gg dal ricevimento di tale comunicazione, COREPLA provvederà a stipulare una nuova Convenzione con il cessionario; verranno di conseguenza creati dei nuovi Bacini (come definiti al successivo art.18) con attribuzione delle medie mobili iniziali ai sensi dell'Allegato 1 dell'Allegato Tecnico nel caso in cui il cessionario richieda l'attivazione di flussi diversi da quelli precedenti in essere (es. diversa modalità di conferimento, diverso CC di transito, diversi comuni associati ai bacini); viceversa verrà trasferito sui nuovi bacini - in tutto identici ai precedenti se non per il numero identificativo - lo storico delle analisi pregresse.

Qualora le comunicazioni inerenti ai trasferimenti d'azienda non vengano trasmesse a COREPLA contestualmente ai trasferimenti stessi, le quantità conferite precedentemente alla ricezione della comunicazione da parte di COREPLA ed i relativi processi di fatturazione e pagamento verranno contabilizzate ed effettuati con riferimento al soggetto precedentemente convenzionato senza rettifiche retroattive da parte di COREPLA.

Articolo 15 - Flussi di raccolta

1. Il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare i flussi previsti all'art. 4 dell'Allegato Tecnico (di seguito i "Flussi").

Il Convenzionato può richiedere a COREPLA l'attivazione o la revoca di uno o più Flussi, anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.

In relazione alla raccolta attivata sul territorio di ciascun Comune compreso nella Convenzione sarà possibile attivare:

- un Flusso A;
- un Flusso B;
- un Flusso C;
- un Flusso D multimateriale leggero.

Sarà possibile attivare contemporaneamente Flussi A e D solo qualora sia garantita la tracciabilità del rifiuto (ad es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le diverse raccolte per le quali si chiede l'attivazione del relativo Flusso).

In relazione alla raccolta sul territorio di un Comune con meno di 100.000 abitanti, per ciascun Flusso attivato è possibile

Convenzione Locale Tipo, rev 30-12-2020

delegare un solo soggetto. Ciascun delegato può subdelegare un solo soggetto per tutti i Flussi di raccolta, salvo che i subdelegati non effettuino direttamente la raccolta o siano impianti di primo destino. In tal ultimo caso resta inteso che qualora presso l'impianto di primo destino vengano convogliati più Flussi, gli stessi o non vengono subdelegati o vengono tutti subdelegati a tale impianto restando preclusa la possibilità di subdelegare il gestore dell'impianto di primo destino per solo alcuni dei Flussi.

Per Comuni con oltre 100.000 abitanti o per capoluoghi di Provincia è invece possibile delegare/subdelegare per ciascun Flusso anche più soggetti sempre che sia garantita la tracciabilità del rifiuto oggetto di subdelega sulla base dei seguenti criteri:

- aree geografiche oggetto di delega o subdelega chiaramente definite (quartieri/settori di raccolta);
- lotti oggetto di delega o subdelega differenziata descritti univocamente nel capitolato di gara/affidamento.

Articolo 16 - Tipologia di servizio raccolta

1. Le frazioni oggetto della raccolta devono essere esplicitamente e preventivamente individuate e comunicate agli utenti.
2. È facoltà di COREPLA, in mancanza di evidenza documentale in merito all'effettiva attivazione delle tipologie di raccolta comunicate, non procedere all'attivazione del Flusso richiesto o alla modifica del Flusso precedentemente attivato.

Articolo 17 - Piattaforme di conferimento

1. Le piattaforme di conferimento sono di tre tipologie:
 - a. Centro di Selezione (anche solo "CSS");
 - b. Centro Comprensoriale (anche solo "CC");
 - c. Centro di riciclo/recupero diretto o centro di selezione e riciclo (anche solo "RIC/CSR/PEPS").
2. Il CSS è una piattaforma che effettua per conto di COREPLA la selezione polimerica, dimensionale e per colore del materiale.
3. Il RIC/CSR/PEPS è un impianto presso cui COREPLA può far conferire direttamente flussi di materiale che, per la loro composizione e per specifiche valutazioni tecnico-logistiche, non necessitano del processo di selezione presso un CSS. Il RIC/CSR/PEPS è equiparato, ai fini della Convenzione, al CSS.
4. Salvo il caso di materiale pressato con ritiro a cura di COREPLA, il materiale di competenza si considera conferito dal Convenzionato a COREPLA ad avvenuto completamento dello scarico dell'automezzo nell'area a tal fine attrezzata presso il CSS.
5. Qualora il Convenzionato, prima del conferimento a CSS, faccia transitare il materiale presso piattaforme di trasferta che non effettuano la pressatura, non dovrà essere effettuato nessun trattamento che modifichi la composizione del materiale (ad es. eliminazione della frazione estranea, separazione del multimateriale).
6. Il CC è una piattaforma individuata dal Convenzionato e definita all'articolo 5 dell'Allegato Tecnico. Il Convenzionato che conferisce a CSS dopo transito da CC o piattaforma di trasferta, deve garantire a COREPLA o ai terzi incaricati da COREPLA l'accesso a tali piattaforme, previa comunicazione di COREPLA con un preavviso di 24 ore (un giorno lavorativo) alla piattaforma medesima ed al Convenzionato stesso che avrà facoltà di presenziare. Presso le piattaforme di primo conferimento (CC o piattaforma di trasferta) potranno essere effettuati sopralluoghi e/o verifiche documentali (MUD, registri di carico/scarico, formulari, trattamenti registrati etc.) relativi ai flussi riconducibili alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (CER 150102, 150106, 191204, 191210, 191212, 200139).
7. Dandone preventiva informazione ai Convenzionati per consentirne una eventuale presenza, potranno essere effettuate analisi sul materiale conferito dai Convenzionati presso CC o piattaforme di trasferta al fine di verificare la congruità fra i rifiuti di imballaggi in plastica conferiti in ingresso presso le piattaforme con i rifiuti di imballaggi in plastica successivamente conferiti a CC/CSS.
8. In ogni caso, a richiesta di COREPLA, il Convenzionato è tenuto a fornire la documentazione di cui al comma 6 relativa ai conferimenti effettuati in ingresso al CC o alla piattaforma di trasferta.

9. Qualora il conferimento della raccolta avvenga presso un CC ed il successivo trasporto a CSS avvenga a cura di COREPLA, come previsto all'art. 6.2.b dell'Allegato Tecnico, il materiale di competenza si considera conferito a COREPLA ad avvenuto completamento del carico dell'automezzo presso il CC; per quanto riguarda la fatturazione farà fede la quantità riscontrata e la data di scarico presso il CSS.

10. Nel caso in cui la piattaforma individuata dal Convenzionato sia un CC, nella Convenzione potranno essere indicati due CSS (uno come principale e uno come sussidiario) come destinatari finali del materiale.

Articolo 18 - Bacino di raccolta

1. Nel trasmettere la Convenzione verranno altresì inviati al Convenzionato uno o più allegati sintetici ciascuno denominato "Bacino". Ogni Bacino è identificato, per uno o più Comuni inseriti in Convenzione, dai seguenti dati:

- Piattaforma finale di conferimento (CSS);
- Tipologia di Raccolta;
- Tipologia di Flusso;
- Estremi del CC in caso di materiale pressato.

2. Il Bacino potrà subire revisioni nel corso della durata della Convenzione (ad es. revoca di un Comune o aggiunta di un nuovo Comune). Tali revisioni saranno tempestivamente trasmesse da COREPLA al Convenzionato.

3. Il Bacino è quindi l'abbinamento univoco tra uno o più Comuni inseriti nella medesima Convenzione, una Piattaforma di conferimento, una Tipologia di Raccolta, una Tipologia di Flusso ed eventualmente un CC.

4. Qualora il Convenzionato abbia richiesto, per gli stessi Comuni, l'attivazione di una sola Tipologia di Raccolta e di una sola Tipologia di Flusso, la Convenzione prevedrà un solo Bacino, a prescindere dal numero di comuni.

5. Qualora il materiale transiti da un CC, indipendentemente dalla Tipologia di Raccolta il Bacino sarà unico, ad esclusione del caso di attivazione di più Flussi (A, B o C).

6. In uno stesso Bacino multimateriale possono essere compresi solo Comuni ove la raccolta è composta dalle stesse frazioni di imballaggio.

7. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l'attivazione di più Bacini, anche qualora la Piattaforma di conferimento, la Tipologia di Raccolta e la Tipologia di Flusso siano le medesime, nel caso in cui in uno dei Bacini da attivare sia compreso un capoluogo di provincia.

8. Per un medesimo Convenzionato ed un determinato Flusso, la raccolta di un Comune dovrà essere riferita ad un unico Bacino e quindi COREPLA procederà ad inserire il Comune in un solo Bacino; tuttavia, nel caso di Comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000, può essere concordata con COREPLA l'attivazione di più Bacini per lo stesso Comune nei casi in cui sia garantita la tracciabilità del rifiuto (es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le raccolte per le quali si chiede l'attivazione di un Bacino dedicato).

9. Nel caso di Comuni situati su isole minori che beneficino del relativo corrispettivo per prestazione aggiuntiva prevista all'art. 6.2 lettera e dell'Allegato Tecnico, questi devono sempre formare un Bacino a sé stante.

10. COREPLA trasmetterà al Convenzionato, unitamente alla descrizione riepilogativa di ogni Bacino, il relativo numero di Bacino di identificazione univoca dello stesso, da utilizzarsi per i conferimenti del Bacino stesso. Il Convenzionato dovrà indicare sul documento di consegna del materiale il numero del Bacino cui si riferisce il conferimento stesso.

Articolo 19 - Corrispettivi di raccolta

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 dell'Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:

- tutti i corrispettivi di raccolta di cui all'art. 6.1 e all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico si intendono al netto dell'IVA;
- il corrispettivo del Flusso B viene adottato, oltre che per i Bacini di Flusso B anche per Bacini di Flusso A o di Flusso C o di Flusso D, qualora la media mobile del periodo di riferimento superi il 20% di Traccianti rispetto agli imballaggi in plastica conferiti;
- per i conferimenti di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera

Convenzione Locale Tipo, rev 30-12-2020

- omogenea da Traccianti comporta automaticamente la classificazione dell'intero carico come appartenente al Flusso B (vedi Allegato tecnico 6.1.3), fermo restando che, ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per il periodo di riferimento, fa fede il valore percentuale di Traccianti risultante dalla media mobile mensile;
- d. nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi Flusso, per materiale contenente frazioni estranee in misura superiore al limite massimo previsto. In tal caso non sono dovuti neppure i corrispettivi delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico;
- e. tutti i corrispettivi di cui all'art. 6.1 dell'Allegato Tecnico e tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico sono riconosciuti da COREPLA esclusivamente al Convenzionato.

Articolo 20 - Verifiche di qualità

1. Fermo restando quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e nell'Allegato 1 dello stesso Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
- A decorrere dal mese di gennaio 2021 i bacini saranno valorizzati con la media mobile mensile su base quadrimestrale, come previsto alla lettera a) del paragrafo 3 del sopracitato Allegato 1 e la frequenza di analisi valida per ciascun bacino sarà ricalcolata con frequenza quadrimestrale come previsto dal paragrafo 1 del sopracitato Allegato 1 (il primo ricalcolo delle frequenze di analisi su base quadrimestrale avverrà quindi nel mese di aprile 2021 con decorrenza maggio 2021).
 - Qualora si rendesse necessario effettuare una correzione relativamente all'imputazione di un formulario che implichi variazioni di quantità relative ad un periodo ormai chiuso (ad esempio per riallocazione su un Bacino di quantità precedentemente attribuite ad un diverso Bacino per errore in fase di registrazione del formulario) questa verrà effettuata senza che venga ricalcolata la media mobile delle analisi effettuate per i Bacini che hanno subito variazioni di quantità.
 - Qualora un carico sia stato conferito contaminato da insetti o animali o carogne o materiali pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni igienico sanitarie minime necessarie per l'effettuazione delle analisi garantendo la salute e la sicurezza dell'operatore oppure il CSS ritenga che il codice CER riportato sul formulario o su altro documento di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, fermo restando l'adempimento agli obblighi di legge, si procede come di seguito descritto:
 - Se l'evenienza viene riscontrata prima dello scarico o in fase di scarico si procede al respingimento del carico e in caso di trasporti di materiale pressato effettuato a cura di COREPLA o da terzi per conto di COREPLA vengono radddebitati al Convenzionato i costi di trasporto dal CSS al CC di provenienza. Qualora inoltre il carico sia oggetto di campionamento viene attribuita al relativo bacino un'analisi fittizia con valori pari al 51% di frazione estranea e 49% imballaggi sia per il monomateriale che per il multimateriale leggero. Il CSS dovrà dare evidenza delle motivazioni del respingimento del carico riportando quanto riscontrato nel report di respingimento di cui all'Allegato H.
 - Qualora l'evenienza si verifichi in fase di analisi, per i soli carichi conferiti pressati, al relativo bacino verrà attribuita un'analisi fittizia con il 70% di frazione estranea ed il 30% di imballaggi.
- In entrambi i casi:
- tali analisi fittizie contribuiranno esclusivamente alla media mobile mensile del mese in cui si verifica l'evento e non saranno considerate nella media mobile dei mesi successivi;
 - i valori sopra riportati andranno integrati con i valori percentuali relativi alle altre frazioni merceologiche riportati al punto 5 del sub-allegato QUOTE di COMPETENZA all'Allegato 1 dell'Allegato Tecnico.

Articolo 21 - Conferimenti fuori specifica

- Qualora il carico sottoposto ad analisi aggiuntiva evidenzia una presenza di frazioni estranee superiore ai limiti previsti nell'Allegato Tecnico all'art. 6.1.4 (cd. carico fuori specifica), si applica quanto in esso previsto.
- La facoltà di COREPLA di sospendere i ritiri a seguito del superamento per oltre due volte consecutive dei limiti di soglia, prevista dall'Allegato Tecnico all'art. 6.1.5, non si applica ai conferimenti multimateriale.

Articolo 22 - Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato

- Il Convenzionato ha la facoltà di scegliere l'impianto di pressatura (CC) a cui conferire il materiale. Tuttavia, COREPLA non garantisce il ritiro di materiale presso CC che non possano inviare a CSS il materiale con codici attività di recupero coerenti con le attività di recupero effettuate dai CSS.
- La richiesta di ritiro di un carico di materiale pressato deve essere effettuata attraverso il portale Area Riservata Logistica accessibile dal sito COREPLA.

Convenzione Locale Tipo, rev 30-12-2020

3. Dovrà essere inserita nel portale anche la data di disponibilità del carico, che dovrà essere successiva alla data di inserimento della richiesta, ed il/i Lacino/i di riferimento del materiale che verrà conferito con il carico; la data di disponibilità comunicata dovrà essere coerente con lo stoccaggio, le quantità prodotte, la tempistica e gli orari di carico.
4. Dovrà essere garantita una fascia oraria di disponibilità al carico presso il CC di almeno 8 ore e l'inizio delle operazioni di carico entro le due ore successive all'arrivo del mezzo.
5. COREPLA provvede a predisporre i buoni di ritiro del materiale con data ultima ritiro entro 8 giorni lavorativi a far data dalla data di disponibilità comunicata, trasmettendone copia al CC.
6. Qualora il trasportatore dovesse addebitare a COREPLA un costo per ore di sosta superiori a due, il costo sarà riaddebitato al Convenzionato.
7. Qualora il trasportatore si presentasse al carico e il materiale non fosse disponibile, COREPLA potrà riaddebitare al Convenzionato il costo del trasporto A/R.
8. Qualora il materiale risultasse contaminato ed il trasportatore dovesse documentare di aver sostenuto costi di bonifica del mezzo, questi ultimi saranno riaddebitati al Convenzionato.
9. I predetti costi dovranno essere addebitati da COREPLA entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 23 - Penali a carico di COREPLA

1. Qualora COREPLA ritirasse il materiale con un ritardo compreso tra 8 e 16 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro, il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 7% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive).
2. Dopo il 16° giorno lavorativo di ritardo il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 15% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive) a cui si aggiunge, dopo il 21° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese - previa comunicazione a COREPLA - al CSS più vicino riaddebitando a COREPLA i relativi costi maggiorati del 10% sulla base delle tariffe applicate dai fornitori COREPLA.
3. Le predette penali dovranno essere addebitate dal Convenzionato entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 24 - Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento

1. Il Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso la Piattaforma prevista nella Convenzione per ogni specifico Bacino.
2. Per carichi conferiti sfusi, sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa, ovvero sulla bollettina di pesata in ingresso all'impianto, il Convenzionato dovrà indicare il numero di Bacino. In mancanza di tale indicazione non viene autorizzato lo scarico del materiale presso il CSS.
3. Per carichi conferiti sfusi dal Convenzionato che, ove consentito dalla normativa vigente, vengono conferiti senza FIR, il CSS provvede a registrare lo scarico creando un numero così formato:
 - a. numero pesata;
 - b. codice CSS;
 - c. data del conferimento.
 Il numero così ottenuto viene trascritto a cura del CSS sul documento di conferimento e, ai fini della Convenzione in essere con COREPLA, costituisce l'identificativo del conferimento. Tale numero deve essere citato dal Convenzionato nella fattura e viene utilizzato da COREPLA in fase di convocazione di analisi merceologica e in eventuali ulteriori comunicazioni fra le parti.
4. Nel caso di carichi pressati tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile con etichette in plastica o

Convenzione Locale Tipo, rev 30-12-2021

plastificate riportanti gli estremi del CC e della Tipologia di Flusso.

5. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) il CC dovrà indicare oltre ai numeri di Bacino, anche il peso in kg per ciascun Bacino.

6. In mancanza di tali dati, COREPLA non autorizza il carico presso il CC né lo scarico presso il CSS.

7. In caso di conferimento riferibile a più Bacini l'eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato è attribuita al Bacino con il peso dichiarato maggiore.

8. COREPLA garantisce la disponibilità allo scarico presso i CSS per almeno 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì e che gli scarichi avvengano in base all'ordine di presentazione al CSS.

In ogni caso, qualora il materiale provenga da CC, da impianti intermedi di trasferta oppure a seguito di trasbordo effettuato con modalità diverse da quelle previste all'art. 6.2.a dell'Allegato Tecnico oppure il convenzionato coincida con il CSS, il conferimento a CSS può avvenire dal lunedì al venerdì non prima delle 7.00 e non oltre le 19.00. Quanto sopra ad eccezione dei seguenti giorni e del successivo qualora lo stesso cada di sabato: 6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre sempre che i CSS siano aperti per il conferimento.

9. I contenuti dei formulari di accompagnamento dei rifiuti consegnati presso gli impianti di selezione (CSS) dovranno dare conto della consegna presso tali impianti di quote di rifiuti anche di altri consorzi/sistemi autonomi e/o comunque non potranno indicare l'appartenenza a COREPLA dell'integrità della RDU della plastica.

Articolo 25 - Fatturazione e pagamenti

1. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato "A" in ordine a fatturazione e pagamenti, le Parti precisano quanto segue.

2. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, deve provvedere a emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA per la quota di competenza, e comunque entro due mesi dal conferimento a CSS; la fattura dovrà essere inviata esclusivamente in modalità elettronica.

3. La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti di cui al presente articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il CSS nel mese.

4. COREPLA pubblicherà, per singolo Convenzionato sul portale Raccolta la prefattura del mese relativa ai rifiuti di imballaggi in plastica di competenza. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso provvederà a contattare COREPLA prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso.

5. È espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di COREPLA, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso.

6. COREPLA, nel mese successivo al mese di conferimento della raccolta (es. alla fine del mese di luglio per il materiale conferito a giugno), provvede ad emettere fattura relativamente ai costi di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea di propria competenza ove previsto che avrà scadenza a 60 giorni data fine mese fattura.

7. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da COREPLA a 90 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario fatte salve eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.

8. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di COREPLA o del Convenzionato sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.

Convenzione Locale Tipo, rev 30-12-2020

* Articolo 26 - Codice di comportamento. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

1. COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito www.corepla.it, di cui invita a prendere visione. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.

2. Pertanto, con la sottoscrizione della Convenzione, il Convenzionato assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.

Articolo 27 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Milano, 02 MAGGIO 2023

Il Convenzionante

COREPLA
Via del Vercello Politecnico, 3
20121 MILANO
C.F. e P.IVA 12295820158

[Firma]

Il Convenzionato

SAMOAMBIENTE S.R.L.
Piazza Matteotti - Palazzo Municipale
62018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)
COD. FISC. - P.IVA: 02984880847
ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI
N. PA16287

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni di cui agli artt. 1 ("Premesse e allegati), 6 (Recesso), 11 (Controversie) della Sezione I e agli artt. 13 (Conferimenti in assenza di Convenzione), 14 (Adempimenti per la stipula della Convenzione), 15 (Flussi di raccolta), 17 (Piattaforme di conferimento), 19 (Corrispettivi di raccolta), 20 (Verifiche di qualità), 22 (Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato), 23 (Penali a carico di COREPLA), 24 (Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento), 25 (Fatturazione e pagamenti), della Sezione II

Il Convenzionante

COREPLA
Via del Vercello Politecnico, 3
20121 MILANO
C.F. e P.IVA 12295820158

[Firma]

Il Convenzionato

SAMOAMBIENTE S.R.L.
Piazza Matteotti - Palazzo Municipale
62018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)
COD. FISC. - P.IVA: 02984880847
ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI
N. PA16287

Convenzione Locale Tipo, rev 30-12-2020

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI AI FINE DELLA CONVENZIONE

COMIECO - AREA RICICLO E RECUPERO

DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE PEC

DATI PROPONENTE CONVENZIONE (DATI NUOVI) O CONVENZIONATO (MODIFICA INTEGRAZIONE DATI):

RACCOLTA IMB. SECONDARI e TERZIARI

Quantità raccolte su suolo privato con cassoni superiori a 5 mc o compattanti <u>posizionati prima del 31/12/2019</u> previsionali complessivi CER 150101 (ton)	dato annuale	
Quantità raccolte su suolo privato con cassoni superiori a 5 mc o compattanti oppure fino a 5 mc oltre i 2 oer utenza previsionali complessivi CER 150101 (ton)	dato annuale	

DETTAGLIO

(aggiungere una riga per ciascuna utenza)

Ragione Sociale Utenza Privata	Indirizzo	Comune	N° Cassoni	Capacità Complessiva (mc)	Posizionati prima del 31/12/2019 (apporre una X)
UTENZA 1					
UTENZA 2					
UTENZA 3					

MO/AMBIENTE S.R.L.

...ATTENTI - PALAZZO MUNICI
18 SANTA MARGHERITA DI BELICE (A...
COD.FISC. - PIVA: 02864800847
ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI
N. FA15267

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI AL FINE DELLA CONVENZIONE
COMIECO – AREA RICICLO E RECUPERO**

**DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE PEC
DATI PROPONENTE CONVENZIONE (DATI NUOVI) O CONVENZIONATO (MODIFICA INTEGRAZIONE DATI):**

COMUNE/CONSORZIO/GESTORE (CHESI PROPONE COME CONVENZIONATO)	SAMO AMBIENTE SRL
VIA	PIAZZA MATTEOTTI
COMUNE e CAP	SANTA MARGHERITA DI BELICE
PROVINCIA e REGIONE	AGRIGENTO - SICILIA
P.IVA	2964980847
C.F.	2964980847
TEL	3713045617
E MAIL	SAMOAMBIENTESRL@GMAIL.COM
E MAIL PEC	SAMOAMBIENTESRL@LEGALMAIL.IT
PERSONA DI RIFERIMENTO	AVV. MAURIZIO MILIZIANO - AMMINISTRATORE UNICO

**BACINO DI RACCOLTA
(COMPILARE UNA SCHEDA PER PROVINCIA)**

REGIONE	SICILIA - PROVINCIA AGRIGENTO	
PROVINCIA		
OPZIONE CONVENZIONAMENTO (barrare l'opzione scelta)	1 A	avvio a riciclo dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta congiunta previa separazione a cura del Convenzionato delle F.M.S.
	1 B	avvio a riciclo dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta selettiva
	2 A	raccolta congiunta
	☒ 2 B	raccolta congiunta e selettiva
	☒ IN	misurazione qualità e quantità in ingresso presso l'impianto di conferimento della raccolta
MODALITÀ CONVENZIONAMENTO		

SAMOAMBIENTE S.R.L.
 PIAZZA MATTEOTTI - PALAZZO MUNICIPALE
 02018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)
 COD. FISC. - PIVA: 02564980847
 ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI
 N. 12415267

(barrare l'opzione scelta)		OUT	misurazione qualità e quantità in ingresso presso il riciclatore finale, a valle delle operazioni di lavorazione svolte a cura del convenzionato	
GESTIONE PARZIALE		CONGIUNTA CER 200101	SI	NO
(barrare l'opzione scelta)		SELETTIVA CER 150101	SI	NO
GESTORE SERVIZIO DI RACCOLTA		SAMO AMBIENTE SRL		
IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI		ECO XXI - Contrada Giacheria - 92018 Santa Margherita di Belice (AG)		

RACCOLTA CONGIUNTA CARTA previsionali complessivi CER 200101 (ton)	dato annuale	312 TON
RACCOLTA SELETTIVA CARTONE previsionali complessivi CER 150101 (ton)	dato annuale	192 TON

RACCOLTA IMB. SECONDARI e TERZIARI compilare elenco utenze nel foglio (Imballaggi Suolo Privato)		
---	--	--

Quantità raccolte su suolo privato con cassoni superiori a 5 mc o compattanti <u>posizionati prima del 31/12/2019</u> previsionali complessivi CER 150101 (ton)	dato annuale	
Quantità raccolte su suolo privato con cassoni superiori a 5 mc o compattanti oppure fino a 5 mc oltre i 2 oer utenza previsionali complessivi CER 150101 (ton)	dato annuale	

COMUNE compilare e aggiungere una scheda per comune compilare il foglio (Previsionali Mensili Variabili) avulso i quantitativi previsionali varino ogni mese		
--	--	--

COMUNE	SANTA MARGHERITA DI BELICE
BACINO (provinciale)	PROVINCIA AGRIGENTO

RACCOLTA CONGIUNTA CARTA previsionali complessivi CER 200101 (ton)	dato annuale	228			
RACCOLTA SELETTIVA CARTONE previsionali complessivi CER 150101 (ton)	dato annuale	132			

SISTEMA DI RACCOLTA CONGIUNTA (indicare la percentuale)				proteetto dalla pioggia/bagnato	
				non proteetto dalla pioggia/bagnato	
				non proteetto marciapiede	
				proteetto dalla pioggia/bagnato	
SISTEMA DI RACCOLTA SELETTIVA (indicare la percentuale)				non proteetto dalla pioggia/bagnato	
				non proteetto marciapiede	

		Numero	Capacità	Unità di Misura	Frequenza
MODALITÀ e ATTREZZATURE RACCOLTA CONGIUNTA CER 200101	Campane				
	Cassonetti				
	Cestoni - Cassoni				
	Container				
	Contentori	1	40 LITRI		SETTIMANALE
	Press - Container				
	Roll Bar				
	Sacchi				
	Altre modalità				
	Campane				
	Cassonetti				
	Cestoni - Cassoni				
MODALITÀ e ATTREZZATURE DI RACCOLTA SELETTIVA CER 150101	Container				
	Contentori	1	40 LITRI		SETTIMANALE
	Press - Container				
	Roll Bar				
	Sacchi				
	Altre modalità				

COMUNE

COMUNE	MONTEVAGO
BACINO (provinciale)	

RACCOLTA CONGIUNTA CARTA previsionali complessivi CER 200101 (ton)	dato annuale	84
RACCOLTA SELETTIVA CARTONE previsionali complessivi CER 150101 (ton)	dato annuale	60

SISTEMA DI RACCOLTA CONGIUNTA (indicare la percentuale)		protetto dalla pioggia/bagnato
		non protetto dalla pioggia/bagnato
SISTEMA DI RACCOLTA SELETTIVA (indicare la percentuale)		non protetto marciapiede
		protetto dalla pioggia/bagnato
		non protetto dalla pioggia/bagnato
		non protetto marciapiede

MODALITÀ e ATTREZZATURE RACCOLTA CONGIUNTA CER 200101	Numero	Capacità	Unità di Misura	Frequenza
	Campane			
	Cassonetti			
	Cestoni - Cassoni			
	Container			
	Contentori	1	40 LITRI	SETTIMANALE
	Press - Container			
	Roll Bar			
	Sacchi			
	Altre modalità			
	Campane			
	Cassonetti			
MODALITÀ e ATTREZZATURE DI RACCOLTA SELETTIVA	Cestoni - Cassoni			
	Container			
	Contentori	1	40 LITRI	SETTIMANALE

CER 150101

Press - Container					
Roll Bar					
Sacchi					
Altre modalità					

SAMOAMBIENTE S.R.L.
PIAZZA MATTEOTTI - PALAZZO MUNICIPALE
92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)
COD.FISC. - P.IVA 0296490847
ALBO N.Z. GEST. AMBIENTALI
N. PA15267

Previsionali Mensili Variabili
(compilare per tutti i comuni convenzionati autorale previsionali varino ogni mese)

COMUNE 1	SANTA MARGHERITA DI BELICE		
BACINO (provinciale)			
Articolo	Congiunta CER 200101	Selettiva CER 150101	
Gennaio	19		11
Febbraio	19		11
Marzo	19		11
Aprile	19		11
Maggio	19		11
Giugno	19		11
Luglio	19		11
Agosto	19		11
Settembre	19		11
Ottobre	19		11
Novembre	19		11
Dicembre	19		11

COMUNE 2	MONTEVAGO		
BACINO (provinciale)			
Articolo	Congiunta CER 200101	Selettiva CER 150101	
Gennaio	7		5
Febbraio	7		5
Marzo	7		5
Aprile	7		5
Maggio	7		5
Giugno	7		5
Luglio	7		5
Agosto	7		5

SAMO AMBIENTE S.R.L.
 PIAZZA MATTEOTTI - PALAZZO MUNICIPALE
 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)
 COD.FISC. - PIVA: 02864800847
 ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI
 N° PA 15287

Settembre	7	5
Ottobre	7	5
Novembre	7	5
Dicembre	7	5

COMUNE3		
BACINO (provinciale)		
Articolo	Congiunta CER 200101	Selettiva CER 150101
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

SAMOAMBIENTE S.R.L.
 PIAZZA MATTEOTTI - PALAZZO MUNICIPALE
 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)
 COD.FISC. - P.IVA: 0296480947
 ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI
 N. PA15267